



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Provincia di Verona

REGOLAMENTO CONSULTA COMUNALE DEL TERRITORIO

Approvato con Deliberazione Consiliare n° 57 del 30/09/2021

INDICE

Art.1 – Istituzione Consulta del Territorio	pag. 3
Art.2 – Finalità della Consulta	pag. 3
Art.3 – Funzioni della Consulta	pag. 3
Art.4 – Composizione della Consulta	pag. 3
Art.5 – Nomina membri della Consulta	pag. 4
Art.6 – Funzionamento della Consulta	pag. 4
Art.7 – Compiti del Presidente della Consulta	pag. 5
Art.8 – Compiti del Segretario della Consulta	pag. 6
Art.9 – Il Consigliere Rappresentante e suoi compiti	pag. 6
Art.10 – Il Referente di Frazione e suoi compiti	pag. 6
Art.11 – Articolazioni della Consulta e relative riunioni	pag. 6
Art. 12 – Cessazione dalla carica – Decadenza della Consulta	pag. 7
Art. 13 – Disposizioni finanziarie	pag. 7
Art. 14 – Relazione sull'attività della Consulta	pag. 7

Art.1 – Istituzione della Consulta del Territorio

- 1.** E' istituita presso il Comune di San Pietro in Cariano la "Consulta del Territorio", nel prosieguo denominata per brevità anche "Consulta".
Essa rappresenta uno strumento che permette ai cittadini di contribuire al miglioramento della vivibilità del Comune di San Pietro in Cariano.

Art.2 – Finalità della Consulta

- 1.** Finalità della Consulta sono il monitoraggio, la promozione, il miglioramento della fruibilità del territorio comunale.
Per mezzo della Consulta il cittadino ha la possibilità di incidere positivamente sulla propria comunità, di prendere coscienza delle procedure che caratterizzano la Pubblica Amministrazione e della loro complessità.
La Consulta ha come obiettivo quello di favorire la partecipazione e la sensibilità dei cittadini verso il bene comune, nonché quello di sollecitare, eventualmente, l'intervento dell'Amministrazione Comunale su qualsiasi questione del Territorio.

Art.3 – Funzioni della Consulta

- 1.** La Consulta è organismo di partecipazione all'azione amministrativa, con funzioni propositive e di impulso nei confronti dell'Amministrazione Comunale, di iniziativa, consultive e di monitoraggio sull'andamento dei servizi e delle diverse attività del Comune di San Pietro in Cariano.

Essa ha competenza ed esercita le sue prerogative relativamente alle seguenti tematiche:

- a)** Segnalazioni dal Territorio;
 - b)** Iniziative per il miglioramento del Territorio;
 - c)** Viabilità e mobilità nel Territorio;
 - d)** Ogni altra questione che riguardi il territorio, la sua tutela, la sua promozione, la sua valorizzazione, il suo sviluppo (sociale, economico, culturale etc.);
 - e)** Le questioni che i competenti organi comunali ritengano di sottoporre alla Consulta stessa, purché rientranti nelle tematiche di competenza di quest'ultima come sopra descritte.
- 2.** La primaria funzione della Consulta è massimizzare l'aderenza della politica locale al territorio, migliorando l'importante legame tra Cittadino e Comune, permettendo di incrementare efficacemente la presenza dell'Amministrazione Comunale e degli amministratori sul territorio, nonché la capacità di risposta ed intervento rispetto alle varie problematiche che si presentano.
 - 3.** Le funzioni propositive e di impulso nei confronti dell'Amministrazione Comunale, di iniziativa e consultive si realizzano in forma di proposte di intervento comunque non vincolanti per l'Amministrazione Comunale, la quale, a suo insindacabile giudizio, avrà la facoltà di accogliere o meno quanto indicato dalla Consulta stessa. Tali funzioni possono essere esercitate sia su iniziativa della Consulta, sia su richiesta dei competenti Organi comunali laddove questi ultimi ne ravvisino la necessità, nelle forme che tali Organi indicheranno di volta in volta, inclusi eventuali dibattiti della Consulta con la partecipazione degli amministratori comunali o assemblee pubbliche appositamente organizzate e dirette dalla Consulta.
 - 4.** Le funzioni di monitoraggio dei servizi e delle diverse attività del Comune di San Pietro in Cariano si realizzano mediante richiesta di informazioni al Sindaco o ai Responsabili dei servizi competenti oppure promuovendo consultazioni o indagini.

Art.4 – Composizione

- 1.** La Consulta è composta:

- a) dal Sindaco o dal Consigliere Rappresentante di cui al successivo art. 9, che non hanno diritto di voto in seno alla Consulta;
- b) da n. **15** membri nominati dal Consiglio Comunale con le modalità di cui al successivo art. 5, tre dei quali saranno Presidente, Vicepresidente e Segretario.

I 15 membri sono nominati come segue:

- n. 10 tra i candidati proposti dalla maggioranza;
- n. 5 tra i candidati proposti dai Gruppi Consiliari della minoranza.

Sono rappresentate, ognuna con 3 membri (per un totale di 15 membri), le seguenti frazioni del Comune:

- 1) San Pietro in Cariano (capoluogo);
- 2) Bure;
- 3) San Floriano;
- 4) Pedemonte;
- 5) Corrubbio/Castelrotto.

A ciascun Gruppo Consiliare di minoranza viene assegnato un numero di membri pari al numero dei Consiglieri Comunali che lo compone, fino ad un massimo di 5.

Le eventuali variazioni nella composizione quantitativa dei Gruppi Consiliari nel corso del mandato amministrativo non rilevano sulla composizione della Consulta, che resta in carica così come nominata.

Art.5 – Nomina membri della Consulta

- 1.** I membri di cui al precedente art. 4, comma 1, lett. B) sono nominati, sulla base della loro effettiva e dichiarata disponibilità, dal Consiglio Comunale tra i candidati proposti dalla maggioranza e dai Gruppi Consiliari di minoranza. L'elenco dei Candidati deve essere depositato al Protocollo del Comune almeno 5 giorni prima della seduta consiliare con all'ordine del giorno la nomina dei membri.
- 2.** I membri nominati devono essere in possesso dei requisiti previsti per l'elezione a Consigliere Comunale ed essere residenti nel Comune di San Pietro in Cariano per tutta la durata dell'incarico. Non può essere nominato membro della Consulta chi riveste la carica di Sindaco, Assessore Comunale e Consigliere Comunale.
- 3.** La nomina dei membri avviene con scrutinio segreto e con voto limitato a uno. Sono disposte votazioni separate, ognuna per ogni gruppo consiliare rappresentato.
- 4.** La carica di membro della Consulta è gratuita e non è previsto alcun rimborso spese, sotto nessuna forma, per lo svolgimento dell'attività ad essa correlata.

Art.6 – Funzionamento della Consulta

- 1.** La Consulta, una volta nominata, decade con la scadenza del mandato amministrativo dell'Amministrazione Comunale che proceduto alla nomina. La Consulta, dopo la scadenza, continua ad esercitare le sue funzioni fino all'insediamento della nuova.
- 2.** Dopo l'elezione amministrativa, il neo Sindaco può procedere all'individuazione del Consigliere Rappresentante di cui al successivo art. 9, comma 1.
- 3.** Il nuovo Sindaco promuove le procedure per il rinnovo della Consulta, di norma, entro 45 giorni dal suo insediamento.

4. Nella prima seduta, convocata dal Sindaco, di norma, entro 30 giorni dalla nomina, la Consulta elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario a maggioranza semplice con scrutinio segreto e con voto limitato ad uno.
Il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario non dovranno essere rappresentanti della stessa Frazione, avuto riguardo, a tal proposito, dell'individuazione delle Frazioni ai sensi del precedente art. 4, comma 1, lett. B).
La stessa persona non può essere nominata Presidente per due volte consecutive.
5. La Consulta si suddivide in articolazioni, come disciplinate dal successivo art. 11.
6. La convocazione sia della Consulta in adunanza plenaria, sia delle sue articolazioni viene effettuata dal Presidente, deve essere in forma scritta ed inoltrata ai componenti almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la seduta e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Si ritiene idoneo l'uso della posta elettronica come modalità per la convocazione. Ove uno o più componenti non siano provvisti di posta elettronica potranno essere utilizzati anche altri mezzi di convocazione (fax, posta ordinaria etc.).
7. Ogni tre mesi la Consulta si riunisce in adunanza plenaria per delineare gli obiettivi ed analizzare le problematiche sul territorio. Il presidente è inoltre tenuto a convocare la Consulta in adunanza plenaria ogni qualvolta lo richieda almeno 1/3 dei componenti, nonché quando gli venga richiesto dal Sindaco o dal Consigliere Rappresentante, laddove individuato.
8. Le sedute della Consulta sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei membri nominati; in seconda convocazione le sedute sono valide con la presenza di almeno un terzo dei membri nominati. Tra la prima e la seconda convocazione deve essere assicurato un intervallo minimo di mezz'ora.
9. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti alla seduta della Consulta. In caso di parità nella votazione prevale il voto del Presidente.
10. Della seduta della Consulta riunita in adunanza plenaria viene redatto apposito verbale. La verbalizzazione deve riportare data e ora della seduta, le presenze, gli argomenti trattati, le votazioni e le decisioni assunte.
11. Prima della definizione degli strumenti di previsione contabile, l'Amministrazione Comunale può promuovere specifiche riunioni della Consulta o delle sue articolazioni al fine di rendere possibile il loro concorso all'individuazione degli obiettivi di programmazione. Analoghe riunioni possono essere convocate prima dell'adozione delle varianti generali degli strumenti urbanistici e degli strumenti di attuazione di essi o dei progetti di opere pubbliche.
12. Con lo scopo di assicurare la massima partecipazione, viene predisposto un apposito registro ove iscrivere le segnalazioni e le proposte pervenute, alle quali l'Amministrazione Comunale dovrà dar risposta nel termine di 30 giorni per il tramite del Consigliere Rappresentante di cui al successivo art. 9.

Art.7 – Compiti del Presidente della Consulta

1. Spetta al Presidente:

- a) convocare la Consulta e le sue articolazioni, stabilendone l'Ordine del Giorno;
- b) definire il calendario itinerante della Consulta e delle sue articolazioni.

2. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art.8 – Compiti del Segretario della Consulta

1. Spetta al Segretario:

- a)** Redigere i verbali della Consulta riunita in adunanza plenaria, che dovranno essere depositati entro 7 giorni al protocollo del Comune di San Pietro in Cariano;
- b)** gestire il registro delle segnalazioni e proposte di cui al precedente art. 6, comma 12, inviare le nuove segnalazioni e proposte all'Amministrazione Comunale entro 7 giorni dalla presentazione.

Art.9 – Il Consigliere Rappresentante e suoi compiti

- 1.** E' facoltà del Sindaco individuare un Assessore Comunale o un Consigliere Comunale che svolga le funzioni di Consigliere Rappresentante dell'Amministrazione in seno alla Consulta. Nel caso in cui tale figura non venga individuata, le relative funzioni sono svolte direttamente dal Sindaco.
- 2.** Il Consigliere Rappresentante ha compiti di vigilanza e supervisione relativamente ai lavori della Consulta, garantendone il corretto funzionamento. Egli può:
 - a)** inserire eventuali precisazioni nel registro delle segnalazioni di cui al precedente art. 6, comma 12;
 - b)** fornire le risposte dell'Amministrazione Comunale alle segnalazioni o proposte nel corso delle riunioni della Consulta in assenza del Sindaco, dell'Assessore delegato o del Consigliere Comunale di riferimento;
 - c)** invitare membri dell'Amministrazione Comunale a partecipare alle sedute della Consulta.
- 3.** I membri della Consulta possono appellarsi al Consigliere rappresentante per eventuali obiezioni e lamentele circa il funzionamento della Consulta.

Art.10 – Il Referente di Frazione e suoi compiti

- 1.** Per ciascuna delle Frazioni indicate al precedente art. 4, comma 1, lett. A), il Sindaco o, laddove individuato, il Consigliere Rappresentante, designa un Referente di Frazione, da scegliersi tra i tre membri nominati per la frazione interessata. Potrà essere individuato un nuovo Referente di Frazione in caso cessazione dall'incarico (dimissioni o decadenza) o nel caso in cui la persona individuata non svolga il compito assegnato in conformità con le finalità proprie del ruolo.
- 2.** Il Referente di Frazione rappresenta il punto di riferimento per l'Amministrazione nel territorio della frazione. Egli dovrà monitorare il territorio, raccogliere le segnalazioni e le proposte indirizzate all'Amministrazione Comunale e alla Consulta, che dovranno poi essere riportate nel registro delle segnalazioni di cui al precedente art. 6, comma, 12.

Art.11 – Articolazioni della Consulta e relative riunioni

- 1.** Per ciascuna delle Frazioni indicate al precedente art. 4, comma 1, lett. A), viene costituita un'articolazione della Consulta formata dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal referente e dai due membri della Frazione.
- 2.** Le articolazioni della Consulta non hanno nessuna capacità decisionale e non sono previste particolari formalità per le loro riunioni, fatto salvo l'invio dell'Ordine del Giorno a cura del Presidente con le modalità previste al precedente art. 6, comma 6. La loro unica funzione è quella di incrementare e migliorare la capacità di monitoraggio del territorio. Ogni proposta di intervento da indirizzare all'Amministrazione Comunale dovrà essere stabilita e decisa unicamente dalla Consulta in adunanza plenaria.
- 3.** Le articolazioni della Consulta si riuniscono almeno una volta per semestre.

Art. 12 – Cessazione dalla carica – Decadenza della Consulta

- 1.** I membri di cui al precedente art. 4, comma 1, lettera B), cessano dall'incarico:
 - a.** per dimissioni volontarie indirizzate al Sindaco ed al Presidente della Consulta ed inoltrate al protocollo del Comune di San Pietro in Cariano;
 - b.** in caso di perdita dei requisiti necessari per la nomina o per ingiustificata assenza a tre riunioni consecutive della Consulta;
 - c.** per sopraggiunta morte.
- 2.** Il Consiglio Comunale provvede a surrogare il membro cessato dall'incarico con le modalità di cui ai precedenti art. 4 e 5, di norma, nella prima seduta utile successiva all'avvenuta cessazione. La scelta è compiuta tra i candidati proposti dal Gruppo Consiliare che aveva indicato il membro cessato dall'incarico. L'elenco dei Candidati deve essere depositato al Protocollo del Comune almeno 5 giorni prima della seduta consiliare con all'ordine del giorno la surroga. In caso di inerzia dei gruppi consiliari, alla designazione dei candidati provvede il Sindaco, sentita la Giunta.
- 3.** La Consulta viene dichiarata decaduta dal Consiglio Comunale:
 - a)** se entro tre mesi dalla data di esecutività della deliberazione di nomina, regolarmente convocata, non elegge il Presidente;
 - b)** quando, per qualsiasi altro motivo, viene a trovarsi vacante nella maggioranza dei suoi membri;
 - c)** se sistematicamente, e per un periodo non inferiore 3 mesi, non svolge, senza giustificati motivi, le proprie funzioni.
- 4.** Il Sindaco promuove le procedure per la costituzione di una nuova Consulta, di norma, entro 60 giorni dall'avvenuta decadenza.

Art. 13 – Disposizioni finanziarie

- 1.** Può essere istituito un apposito capitolo di spesa finalizzato al funzionamento della Consulta del Territorio.
- 2.** La Consulta non possiede nessuna capacità di spesa, diretta o indiretta. Ogni decisione riguardo agli interventi da effettuare ed il loro finanziamento rimangono in capo all'Amministrazione Comunale.

Art. 14 – Relazione sull'attività della Consulta

- 1.** Entro il 30 giugno di ogni anno viene illustrata al Consiglio Comunale una relazione relativa all'attività svolta dalla Consulta del Territorio nell'anno precedente.